

Genova, 28/07/2021

Oggetto: DURC di congruità in edilizia

Il decreto del Ministero del Lavoro del 25/06/2021 è stata disposta la verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.

Si inizia dai lavori per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa edile, a partire dal 1° novembre 2021.

Si applica a tutti i lavori pubblici e per i lavori privati i cui valore sia pari o superiore ad € 70.000,00, riferiti al settore edile.

L'attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria (o suo delegato) oppure dal committente.

La verifica verrà eseguita in relazione agli indici minimi di congruità referiti alle singole categorie di lavori riportata nella tabella applicata con l'accordo collettivo del 10 settembre 2020 che si allega per comodità

Il riferimento saranno i dati comunicati alla Cassa edile sul valore complessivo dell'opera e sul valore dei lavori edili previsti. Prima del saldo finale dei lavori, l'impresa dovrà richiedere proprio alla Cassa edile l'attestazione di congruità della manodopera. Qualora non sia possibile rilasciarla, le difformità riscontrate saranno comunicate in maniera analitica all'impresa con l'invito a regolarizzare la sua posizione entro quindici giorni. Scaduto questo termine, scatterà l'iscrizione nella Banca dati delle imprese irregolari.

Gli effetti di un eventuale esito negativo sono molto pesanti. Il decreto, infatti, spiega che questo "incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del Durc online". Quindi, senza congruità non c'è Durc e l'impresa viene, di fatto, esclusa dal mercato.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti
Cordiali saluti